

allegato "B" al n. 7206 di raccolta

**NORME CHE REGOLANO IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "PARCO SCIENTIFICO PER LE TECNOLOGIE AGROINDUSTRIALI SOC. CONS. A R.L."**

**Art. 1) DENOMINAZIONE**

E' costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti del Codice Civile, la Società Consortile a responsabilità limitata denominata "PARCO SCIENTIFICO PER LE TECNOLOGIE AGROINDUSTRIALI SOC. CONS. A R.L."

**Art. 2) SEDE**

La Società Consortile ha sede legale in Ferrara. Potranno essere istituite, modificate e/o sopresse filiali, uffici di rappresentanza, unità operative, anche altrove nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ferma restando la competenza dell'Assemblea per la istituzione di sedi secondarie.

**Art. 3) NATURA DELLA SOCIETA'**

La Società ha scopo consortile e non lucrativo. Essa verrà gestita secondo il criterio della economicità.

Eventuali eccedenze di bilancio, al netto della riserva legale, verranno reinvestite nell'attività sociale.

**Art. 4) OGGETTO E SCOPO SOCIALE**

La Società Consortile ha lo scopo di:

- favorire e incentivare studi, ricerche, applicazioni didattiche e realizzazioni industriali nel settore dell'agricoltura, dell'agro-alimentare e dell'agro-industriale, in particolare finalizzati allo sviluppo dell'economia agricola ed industriale ferrarese ed il successivo trasferimento tecnologico;
- sviluppare le capacità logistiche e ricettive dell'Università degli Studi di Ferrara, finalizzate agli studi nel settore agro-tecnologico, mettendo a disposizione strutture immobiliari per laboratori, studi, aule, biblioteche, nonché campi sperimentali per coltivazioni, serre e altre attrezzature;
- valorizzare e mettere in rete il patrimonio di competenze, professionalità ed esperienze sviluppato dal "Centro di Ateneo per l'agricoltura di pianura" - denominato AGRI-UNIFE - dell'Università degli Studi di Ferrara, interagendo anche con la relativa progettazione regionale, nazionale ed europea;
- favorire la cooperazione tra il mondo della

ricerca ed il mondo delle imprese, delle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio ferrarese, rafforzando in particolare il collegamento tra i Laboratori di ricerca dell'Università ferrarese, l'Istituto Tecnico Agrario "F.lli Navarra" ed il sistema delle imprese locali;

- favorire la ricerca e la applicazione produttiva di coltivazioni atte alla trasformazione industriale, soprattutto nella logica di supportare lo sforzo nel settore delle ricerche di fonti energetiche alternative e rinnovabili;

- promuovere lo sviluppo della ricerca relativa alla filiera del pesce, in tutte le sue articolazioni, compresa l'individuazione di nuovi prodotti;

- dedicarsi agli studi sulla sicurezza alimentare, come strumento di qualificazione delle produzioni, in stretto contatto con l'EFSA di Parma,

- studiare il "problema acqua" nella sua visione d'insieme, qualità, quantità, utilizzo, rapporto tra acque dolci e acque salate, anche in relazione al Piano di Tutela delle Acque ed al Piano d'Azione della Regione Emilia-Romagna.

La società potrà inoltre promuovere ed attuare le seguenti iniziative:

- partecipare a consorzi fidi e intrattenere i rapporti con istituti di credito;

- realizzare iniziative di ricerca, formazione professionale, promozione e valorizzazione di prodotti ed altre iniziative orizzontali, a beneficio dei soci, gestendo eventualmente le relative attività;

- sviluppare e mantenere i contatti e coordinare le proprie attività con enti pubblici e privati, istituti di ricerca, università, soggetti terzi per la creazione di partenariati di tipo scientifico, tecnico e commerciale per la promozione e la realizzazione di studi e/o programmi di ricerca di interesse per i consorziati.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari o immobiliari, commerciali e finanziarie ritenute utili od opportune.

**Art. 5) DURATA**

La durata della Società Consortile è stabilita fino al 31 dicembre 2016 (trentuno dicembre

duemilasedici).

La durata della società potrà essere prorogata per il raggiungimento di altre finalità consortili con deliberazione dell'assemblea presa a maggioranza nei termini di legge, fatto salvo il diritto di recesso dei dissenzienti.

**Art. 6) REQUISITI DEI SOCI**

Possono essere soci:

a) coloro che svolgono la propria attività all'interno delle filiere agro-alimentari e/o agro-industriali e/o dei settori ambientale, della ricerca, della formazione e della promozione e valorizzazione commerciale connessi con le attività agricole ed agro-industriali nell'ambito territoriale della provincia di Ferrara.

b) Enti pubblici e privati, Fondazioni e Istituti di credito che per qualsiasi motivo abbiano interesse nell'attività della Società Consortile.

**Art. 7) DOMICILIO DEI SOCI**

Il domicilio dei soci, anche per ciò che concerne i loro rapporti reciproci connessi al contratto sociale e quelli con la Società Consortile, è quello risultante dal libro dei soci.

**Art. 8) CAPITALE SOCIALE - PATRIMONIO SOCIALE**

Il capitale sociale è di Euro 107.000,00 (centosetteemila/00) suddiviso in quote, ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

Il patrimonio sociale sarà costituito, oltre che dal capitale sociale, dagli eventuali contributi dei soci se richiesti dall'Assemblea.

Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

L'Assemblea può deliberare che l'aumento del capitale sociale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Per le deliberazioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 bis e seguenti del Codice Civile.

I soci rispondono delle obbligazioni della Società nei limiti delle quote di partecipazione al Capitale sociale.

**Art. 9) COMITATO DEI SOSTENITORI**

L'assemblea istituisce il Comitato dei

Sostenitori.

Il Comitato determinerà per ogni esercizio sociale l'ammontare dei contributi che i componenti dovranno versare; tali contributi saranno proporzionali alle quote di partecipazione di ciascun socio.

**Art. 10) TRASFERIBILITA' DELLE PARTECIPAZIONI - DIVIETO DI COSTITUZIONE DI GARANZIE**

Le partecipazioni sono alienabili solo ad altri operatori ed enti del settore che abbiano i requisiti di cui all'art. 6 e, comunque, sempre previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Le partecipazioni sociali non potranno essere date in garanzia e/o usufrutto senza il preventivo consenso scritto, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso il diritto di voto deve essere riservato al socio.

**Art. 11) INGRESSO DI NUOVI SOCI.**

L'ingresso di nuovi soci potrà comportare variazioni al capitale sociale in essere.

Sull'ammissione dei nuovi Soci delibera l'Assemblea della Società su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Per aderire alla Società Consortile gli interessati debbono inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione che riscontra la sussistenza dei requisiti essenziali, la compatibilità dei requisiti soggettivi con gli obiettivi della Società Consortile e, in seguito ad una valutazione delle caratteristiche dell'interessato e della sua attitudine a partecipare all'attività sociale, delibera sull'argomento entro sessanta giorni dalla richiesta.

L'accettazione della domanda è di competenza dell'Assemblea dei Soci.

**Art. 12) RECESSO**

Il recesso è ammesso nei casi previsti dalla legge e nei casi previsti dalle presenti Norme che regolano il funzionamento della Società.

La dichiarazione di recesso da parte del singolo socio deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio sociale e produrrà effetti a partire dall'esercizio successivo.

Il socio recedente è tenuto all'assolvimento di tutti gli obblighi che la qualità di socio ha

comportato durante la sua appartenenza alla società.

**Art. 13) ESCLUSIONE**

L'esclusione viene proposta dal Consiglio di Amministrazione e deliberata a maggioranza dall'Assemblea appositamente convocata, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di cui al precedente art.6;
- dichiarazione di fallimento o apertura, nei confronti del socio, di procedura concorsuale;
- gravi ed accertati motivi di incompatibilità, sopraggiunti o ravvisati dopo l'ingresso del socio nella Società Consortile;
- inosservanza delle norme statutarie e dei relativi obblighi, con particolare riferimento al versamento delle partecipazioni sociali, salva l'azione per l'adempimento e per il risarcimento del danno;

In caso di cessazione dalla qualità di socio per qualsiasi causa il rapporto sociale cessa.

**Art. 14) CONSEGUENZE DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE**

Il socio receduto o escluso è tenuto a trasferire la quota di capitale versato a favore del nuovo socio che entra ai sensi dell'art. 11 delle presenti norme o a favore degli altri soci che potranno acquistarla in proporzione alla partecipazione posseduta; in difetto e, comunque, nel caso in cui nessun altro subentri al suo posto, avrà diritto alla restituzione della quota versata, ai sensi dell'articolo 2473 del Codice Civile, con conseguente riduzione del Capitale Sociale.

**Art. 15) DECISIONI DEI SOCI**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

L'Assemblea potrà essere convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

**Art. 16) FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE**

L'assemblea è convocata, anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo con lettera raccomandata spedita al domicilio risultante dal libro soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

La lettera di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare sia per la prima che per la seconda convocazione. Sono valide le assemblee totalitarie, ai sensi dell'articolo 2479 bis ultimo comma, del Codice Civile.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi i corrieri, i telefax e la posta elettronica.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi queste condizioni, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del relativo verbale.

**Art. 17) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E MODALITA' DI VOTO**

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

E' ammessa la rappresentanza ai sensi dell'articolo 2479 bis, 2° comma, Codice Civile.

Il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione di ciascun socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla medesima.

**Art. 18) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea, anche fra non soci e, se questi lo ritenga opportuno, da due scrutatori designati nello stesso modo. Nei casi previsti dalla legge fungerà da segretario un notaio.

**Art. 19) VERBALI**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare di un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, nei casi in cui la funzione di segretario è svolta da un Notaio, dal Presidente e dal Notaio, regolarmente trascritto nell'apposito libro di cui all'articolo 2478 del Codice Civile.

**Art. 20) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con la maggioranza di cui all'art. 2479 bis, 3<sup>a</sup> comma del Codice Civile.

Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 del Codice Civile, l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale

**Art. 21) MODALITA' DI VOTAZIONE**

Le deliberazioni sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal Presidente, con espressa esclusione del voto segreto.

**Art. 22) AMMINISTRAZIONE**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati dall'Assemblea dei soci.

I componenti dell'organo Amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) durano in carica - secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina - fino a dimissioni o revoca ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea stessa;
- c) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del Codice Civile.
- d) non sono tenuti al divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Per la prima volta gli amministratori sono nominati nell'atto costitutivo.

**Art. 23) PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE**

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento; le funzioni di

segretario del consiglio sono svolte da persona, anche estranea, designata dal Consiglio stesso. Per la prima volta, il Presidente ed il Vice-Presidente sono nominati nell'atto costitutivo.

**Art. 24) RIUNIONI DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio si riunisce sia nella sede della Società Consortile sia altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti.

**Art. 25) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e ai sindaci se nominati, e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax, telex o via e-mail, da spedirsi almeno due giorni prima.

**Art. 26) DELIBERE DEL CONSIGLIO**

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono adottate con la presenza di almeno la maggioranza dei membri in carica, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dai verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

La riunione del Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti gli Amministratori e i Revisori partecipanti possano essere identificati e possano partecipare alle operazioni di verifica mediante la disponibilità e/o visibilità della documentazione oggetto di esame nonchè la possibilità di intervento nella discussione sui vari argomenti trattati.

**Art. 27) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e, previa autorizzazione dell'Assemblea, straordinaria della Società Consortile, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'Assemblea e quelli specificatamente attribuiti alla stessa dalle presenti norme che regolano il funzionamento della Società.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

a) definisce l'attività e le linee di sviluppo della Società Consortile;



b) predispone e sottopone annualmente all'assemblea il bilancio consuntivo con la relazione;

c) delibera le eventuali assunzioni, le promozioni ed il licenziamento del personale, nomina i responsabili dei singoli settori di attività;

d) stabilisce eventuali direttive ed il trattamento economico del personale della Società Consortile;

e) delibera le convenzioni, i contratti ed in genere tutti gli atti che comportano spese per la Società Consortile;

f) delibera, nei limiti dei compensi stabiliti dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile, sulla ripartizione tra i suoi membri dei compensi attribuiti dall'Assemblea all'intero Consiglio nonchè, con il parere del Collegio Sindacale, sulla remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche a norma dell'art. 2389 del Codice Civile;

g) può nominare direttori nonchè procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

**Art. 28) AMMINISTRATORE DELEGATO**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri, che siano delegabili per legge, ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega.

**Art. 29) RAPPRESENTANZA.**

La rappresentanza legale della Società Consortile spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza spetta anche all'Amministratore Delegato nei limiti della delega.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza della Società spetta al Vice Presidente.

**Art. 30) COLLEGIO SINDACALE**

La Società Consortile sarà controllata da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Il Collegio Sindacale esercita altresì il controllo contabile.

**Art. 31) COMITATO SCIENTIFICO E FORUM DEGLI IMPRENDITORI**

L'Assemblea deve nominare un Comitato Scientifico, al quale saranno attribuiti i

seguenti compiti:

- supportare l'attività degli Organi della Società Consortile attraverso pareri di natura tecnico-scientifica su tutte le iniziative, consulenze, progetti di ricerca ed attività interne, sui vari campi di intervento della Società medesima;
- validare tutte le linee scientifiche della ricerca, indicandone i punti nazionali e/o internazionali su cui sviluppare la medesima;
- proporre l'avvio di nuove attività.

Il Comitato è composto da un numero pari a 7 membri scelti tra personalità in possesso di elevate capacità e qualificazione scientifica o tecnica, e da esponenti di chiara fama del mondo della ricerca, relativamente alle materie di intervento aderenti agli scopi societari.

Il Comitato nomina al suo interno il coordinatore che lo presiede.

L'Assemblea deve altresì costituire il Forum degli Imprenditori di cui fanno parte gli imprenditori del settore agricolo, agro-industriale, agro-alimentare, industriale e artigianale, chiamandone a far parte sia i rappresentanti delle categorie associate, sia singoli imprenditori, al fine di rilasciare pareri consultivi sui programmi della Società Consortile nonché proporre filoni di intervento e di ricerca che si ritengano produttivi per lo sviluppo della ricerca nei settori di competenza.

**Art. 32) ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio con il conto profitti e perdite da sottoporre, corredato dalla relazione agli amministratori, all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

**Art. 33) ECCEденZE DI BILANCIO - RISERVA LEGALE**

Ferma l'esclusione dello scopo di lucro, le eventuali eccedenze che dovessero comunque risultare dalla gestione, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, saranno destinate come previsto nel precedente art. 3.

**Art. 34) SCIOGLIMENTO**

Nel caso di scioglimento della Società Consortile l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla

nomina ed eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

**Art. 35) CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualsiasi controversia concernente diritti disponibili che dovesse insorgere tra i soci, o tra la società ed il singolo socio, relativa all'esistenza, validità, efficacia, interpretazione, ed esecuzione del presente statuto e dell'atto costitutivo, o dell'applicazione delle norme di legge, ove non ne sia possibile una soluzione in via amichevole, sarà deferita ad un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

**Art. 36) RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in tema di società a responsabilità limitata e società consortili nonché ad eventuali patti parasociali dettati con apposito atto e sottoscritti da tutti i soci.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.TO DAVIDE NARDINI

F.TO MASSIMO DE MAURO PATERNO' CASTELLO NOTAIO

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

ATTO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI FERRARA IN DATA 16 GIUGNO 2008 AL N. 5477 SERIE 1T.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA ALL'ORIGINE AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. N. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.